

### **Articolo 1 (Oggetto e finalità)**

La presente legge reca misure per la crescita delle isole minori in virtù delle peculiarità ambientali, culturali e naturalistiche in esse conservate.

Lo Stato adotta gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio di tali isole. Tali interventi sono predisposti ed attuati in sinergia e d'intesa con le regioni interessate, con i comuni e con tutti gli altri enti territoriali costituiti nell'ambito delle isole minori, prevedendo anche forme di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini residenti.

### **Articolo 2 (Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori)**

Con la presente legge si vuole perseguire i seguenti obiettivi:

- a) contenere la tendenza allo spopolamento in atto da tali luoghi, soprattutto da parte di giovani, con un miglioramento della qualità della vita e dei servizi fondamentali alla persona garantiti dalla Costituzione, quali il diritto alla salute, ai servizi sociali, all'istruzione, alla formazione professionale.
- b) attivare servizi di telecomunicazione su banda larga
- c) migliorare ed implementare i servizi di trasporto e dei rifornimenti, combustibili così come dei beni di prima necessità.
- d) riconoscere ai comuni interessati la potestà di regolamentare la presenza dei mezzi di locomozione adeguati alle infrastrutture.
- e) incrementare la produzione di fonti energetiche rinnovabili nel rispetto delle peculiarità paesaggistiche.
- f) ridurre e gestire la produzione dei rifiuti, implementando e favorendo il loro riciclo e, ove possibile, attivando sistemi di smaltimento integrato in loco.
- g) garantire il rifornimento idrico realizzando nuove infrastrutture.
- h) valorizzare i beni culturali e infrastrutturali, anche trasferendone la proprietà agli enti locali.
- i) riqualificare il patrimonio edilizio presente.
- l) promuovere e riqualificare l'offerta turistica.
- m) promuovere ed incentivare le attività tipiche di ciascuna isola.
- n) favorire la promozione del "marchio delle isole minori" al fine della tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici di ciascuna isola
- o) attivare procedure, presso la UE, per l'istituzione di zone franche.

### **Articolo 3 (Comitato istituzionale per le isole minori)**

Si istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato istituzionale per le isole minori, presieduto dal Ministro per gli affari regionali o da un sottosegretario di Stato delegato. Tale Comitato è composto da un rappresentante per ogni Ministro competente per le problematiche sottoposte, dai presidenti delle Regioni interessate, dal presidente dell' ANCIM (associazione nazionale comuni isole minori) e da sei sindaci da essa designati. Il Comitato procede all'approvazione del documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e dei criteri di riparto delle risorse ai comuni interessati.

### **Articolo 4 (Strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori)**

Il DUPIM è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. I singoli comuni, coinvolgendo le rappresentanze imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, concorrono alla sua predisposizione. Vengono così individuati i progetti da realizzare (PIST- progetti integrati di sviluppo territoriale) i quali dovranno, entro trenta giorni dalla loro trasmissione alle Regioni competenti, essere dichiarati conformi ai progetti e agli obiettivi generali di sviluppo regionali. Il DUPIM avrà durata settennale coincidente con la programmazione dei fondi europei.

### **Articolo 5 (Incremento della dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori)**

Per tali finalità la dotazione del Fondo di sviluppo è stabilita nell'importo di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Il Ministro dell'economia individuerà, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ulteriori risorse già stanziare per gli interventi delle isole minori.

### **Articolo 6 (Fiscalità di sviluppo)**

Possono essere previste forme di fiscalità di sviluppo dalle Regioni competenti in accordo con i comuni interessati. I comuni interessati possono prevedere, in accordo con le categorie imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, e istituire particolari tributi temporanei da destinare alla realizzazione di particolari opere pubbliche e all'incremento dell'occupazione.

### **Articolo 7 (perequazione infrastrutturale)**

Entro due mesi dall'entrata in vigore i comuni devono procedere ad una ricognizione e relazione delle strutture scolastiche, sanitarie, assistenziali, nonché delle reti stradale, fognaria, idrica ed elettrica e delle infrastrutture portuali ed aeroportuali. Tali relazioni dovranno essere inviate dai Sindaci al Comitato e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

### **Articolo 8 (imposta di sbarco)**

Salvo i soggetti residenti, i familiari ed i pendolari, i comuni interessati possono prevedere una imposta di sbarco, non superiore ad 1.50 euro. Il gettito d'imposta sarà destinato a finanziare interventi in materia di turismo, recupero beni culturali e miglioramento dei servizi pubblici locali.

### **Articolo 9 (Misure per il potenziamento dei servizi sanitari)**

Si prevede, al fine di potenziare i presidi sanitari e ospedalieri presenti, interventi atti a garantire la presenza costante di personale medico ed infermieristico di comprovata esperienza per interventi di primo soccorso, assistenza pre-natale e neonatale, visite specialistiche e l'effettuazione di appositi interventi per la formazione e l'aggiornamento del personale medico.

### **Articolo 10 (Misure per il potenziamento del sistema di istruzione)**

Si prevede una apposita graduatoria per il personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, ove ne facciano richiesta all'ufficio scolastico regionale competente da cui risulti la residenza e effettiva dimora nell'isola, al fine di essere nominato in servizio presso l'istituzione scolastica indicata con precedenza rispetto alla graduatoria nazionale.

Gli incarichi per le supplenze brevi saranno conferiti con prevalenza al personale inserito in graduatoria di istituto.

### **Articolo 11 (Misure per il potenziamento del sistema dei trasporti pubblici)**

Le Regioni territorialmente competenti assumeranno ed eserciteranno compiti di controllo e vigilanza per la salvaguardia e effettività del trasporto marittimo in caso di sospensioni o interruzioni. Particolare attenzione verrà riservata al servizio di trasporto con elicotteri affidato in gestione dai comuni.

### **Articolo 12 (Presidi permanenti di protezione civile)**

Sono istituiti presso i comuni, d'intesa con la Regione competente, presidi permanenti di protezione civile. Il sindaco può istituire un apposito comitato consultivo con la rappresentanza delle istituzioni coinvolte, della cittadinanza e del volontariato locale.

### **Articolo 13 (Riduzione del contenzioso giurisdizionale, Case della giustizia)**

Al fine di incentivare soluzioni alternative al contenzioso giurisdizionale, viene istituita presso il comune in cui ha sede il Giudice di pace, la "Casa della giustizia", ove un giudice mediatore-conciliatore avrà il compito di raccogliere e valutare le domande di mediazione per la conciliazione di una controversia. Al mediatore-conciliatore non sono dovuti rimborsi, compensi o altri emolumenti per tale attività.

### **Articolo 14 (Accordi di collaborazione e convenzioni con istituti di credito)**

I comuni interessati potranno stipulare accordi con università, istituti ed enti di ricerca al fine incentivare le sinergie culturale in un ottica di sviluppo e crescita.

Tali convenzioni potranno essere stipulate anche con istituti di credito al fine di incrementare le risorse finanziarie per lo sviluppo e l'occupazione.

### **Articolo 15 (Comitato per la cooperazione con le isole del Mediterraneo)**

Viene istituito un Comitato per la cooperazione con le isole del Mediterraneo composto da cinque deputati e cinque senatori, il presidente dell'ANCIM, cinque rappresentanti delle Regioni interessate e cinque sindaci dei comuni rappresentativi di cinque diverse regioni.

Il comitato avrà il compito di favorire lo scambio di esperienze tra i paesi europei ed extraeuropei che si affacciano nel mediterraneo ed attivare iniziative di cooperazione per un miglior utilizzo dei fondi strutturali dell'Unione europea. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e la loro partecipazione ad esso è a titolo gratuito.

### **Articolo 16 (Clausola di salvaguardia)**

Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale.